

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2121)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 12^a Commissione permanente (Industria e commercio, artigianato, commercio con l'estero) della Camera dei deputati nella seduta del 22 maggio 1975
(V. Stampato n. 3777)*

presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(DONAT-CATTIN)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ANDREOTTI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 maggio 1975*

**Rifinanziamento della legge 1° dicembre 1971, n. 1101,
concernente la ristrutturazione, riorganizzazione e con-
versione dell'industria e dell'artigianato tessili**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Alle imprese che abbiano ottenuto finanziamenti agevolati ai sensi della legge 1° dicembre 1971, n. 1101, in misura inferiore alle aliquote massime previste dal terzo comma

dell'articolo 7 della predetta legge può essere concesso un finanziamento agevolato integrativo fino a concorrenza delle aliquote predette.

Art. 2.

Per provvedere alla corresponsione dei contributi in conto interessi sui finanziamenti di cui all'articolo 1 e per completare l'esame delle domande di conversione e di nuove installazioni non tessili in zone tessili pervenute nei termini di legge, sono autorizzati i seguenti limiti di spesa in aggiunta a quelli già previsti dall'articolo 16 della legge 1° dicembre 1971, n. 1101:

6.000 milioni di lire per l'anno finanziario 1975;

10.000 milioni di lire per gli anni finanziari dal 1976 al 1989.

Le somme previste dal presente articolo, nonchè quelle previste dall'articolo 16 della legge 1° dicembre 1971, n. 1101, eventualmente non impegnate alla chiusura dei singoli esercizi, sono riportate negli esercizi successivi e possono essere utilizzate, previo parere del CIPE anche in deroga al primo e terzo comma dell'articolo 7 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, dopo che siano state finanziate tutte le richieste accoglibili presentate da imprese del Mezzogiorno.

Art. 3.

Il tasso di interesse sui finanziamenti previsti dalla presente legge è stabilito nella misura del 7 per cento annuo, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa.

Tale tasso potrà essere successivamente modificato con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Restano ferme, per quanto non in contrasto con il precedente primo comma, le altre disposizioni contenute nell'articolo 8 della legge 1° dicembre 1971, n. 1101.

Art. 4.

All'onere di lire 6 mila milioni relativo all'anno finanziario 1975 derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.